



COMUNE DI PALMAS ARBOREA

Provincia di Oristano

P.I.: 00105130959
C.F.: 80006890950
☒ 09090
☎ 0783/28028
☎ 0783/28098

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 01 del 18.01.2017

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA ED INTERGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 25/03/2002- TITOLO VI “RISCOSSIONE”- AI FINI DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI OGGETTO DI RISCOSSIONE COATTIVA

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** in Palmas Arborea, presso la sede comunale, si è riunito, debitamente convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione

All'appello sono presenti i seguenti consiglieri:

1. PISU MASSA Andrea	SI
2. ATZORI Laura	SI
3. CADONI Daniele Vinicio	SI
4. CONTINI Mattia	SI
5. CORRIAS Giuliano	SI
6. COSSU Giuliano	NO
7. DE PINTO Francesco Efsio	SI
8. LAI Moris Mario	SI
9. MURREDDA Giovanni	SI
10. PIRAS Gianluca	NO
11. PORCU Rossana	NO
12. PORCU Silvia	NO
13. SANNA Costantino	SI

Presiede la riunione il Sig. Andrea Pisu Massa, Sindaco ed assiste il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala che provvede alla redazione della presente deliberazione.

Constatato che il numero di 9 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone l'ordine del giorno in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai sensi del quale, con decorrenza dall'anno 2007, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art.5 comma 11 Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. Decreto Milleproroghe 2017) che dispone "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate;

Visto l'art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che:

- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione di detta deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- non si ritiene opportuno esercitare questa facoltà in quanto potrebbe suscitare disparità nei confronti dei cittadini che hanno pagato puntualmente nonché determinare effetti negativi, disincentivando i pagamenti;
- è comunque emersa, da parte di diversi soggetti destinatari di ingiunzioni di pagamento, la necessità di pagare rateizzando l'importo totale dovuto;
- la dilazione dei pagamenti in oggetto rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai datati ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di adempiere al pagamento in un lasso di tempo maggiore rispetto al termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure di dettaglio per la concessione della rateizzazione relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie dell'Ente, regolamentandole, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Considerato, altresì, che la lettera e) del comma 10 Art. 1 L. 208/2015, anticipa al 14 ottobre (anziché al 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le deliberazioni IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 25/03/2002;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29/06/2016 si è dato atto che il Regolamento Comunale sul diritto di interpello approvato con la stessa deliberazione "sostituisce quanto disposto dal Titolo III del Regolamento Generale delle Entrate (dall'art.18 all'art.22) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 25.03.2002";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 21.12.2016;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuto dover adeguare il Regolamento Generale delle Entrate disciplinando la concessione delle rateizzazioni per il pagamento delle entrate tributarie comunali oggetto di riscossione coattiva;

Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.1 del 17/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di modificare ed integrare il TITOLO VI del Regolamento Generale delle Entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 25/03/2002 attraverso l'inserimento dei seguenti articoli volti alla regolamentazione della concessione di rateizzazioni dei pagamento delle entrate tributarie comunali oggetto di riscossione coattiva:

Articolo 32 bis – Gestione della riscossione coattiva

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie è assicurata dall'Ufficio Tributi anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
2. Con il pagamento delle rate si considerano pagati gli importi relativi ai tributi e alle annualità secondo l'ordine indicato nel dettaglio delle ingiunzioni fiscali.

Articolo 32 ter – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente ad ingiunzioni fiscali con **importo dovuto superiore a euro 200,00** comprensivo della somma dovuta a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri. La rateizzazione può essere concessa dietro valutazione ad opera del Responsabile del Servizio Finanziario, previa eventuale acquisizione di pareri da parte di altri Servizi in capo all'Ente;

Articolo 32 quater – Modalità rateazione del pagamento

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario- tributi può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute oggetto di riscossione coattiva attraverso la ripartizione delle somme dovute in rate mensili di pari importo (rate costanti) secondo il seguente schema:

Importo debito da €	Importo debito a €	Modalità di rateizzazione
fino a € 200,00	Nessuna rateizzazione	
da € 200,01	a € 400,00	Fino a n. 2 rate mensili
da € 400,01	a € 800,00	Fino a n. 4 rate mensili
da € 800,01	a € 1.200,00	Fino a n. 6 rate mensili
da € 1.200,01	a € 2.500,00	Fino a n. 10 rate mensili
da € 2.500,01	a € 6.000,00	Fino a n. 14 rate mensili
da € 6.000,01	a € 10.000,00	Fino a n. 18 rate mensili
Oltre € 10.000,00		Fino a n. 24 rate mensili

2. Il pagamento della **prima rata** deve avvenire entro il termine dei **30 giorni** decorrenti dalla ricezione dell'Ingiunzione fiscale da parte del contribuente o, se successiva a tale termine, entro la fine del mese in cui è stata concessa la rateizzazione.

3. *Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di almeno **una** delle rate, determina la decadenza dei benefici di cui al presente articolo e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e le restanti somme dovranno essere versate in unica soluzione entro il termine di **30 giorni** dalla scadenza della rata non pagata e/o pagata in ritardo o in parte.*
4. *Nei casi in cui il termine per il pagamento delle rate scada in un giorno festivo, tale scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.*
5. *La richiesta di rateizzazione non interrompe i termini per il pagamento dell'ingiunzione fiscale o per la proposizione di un eventuale ricorso all'autorità competente.*
6. *Unicamente nei casi in cui venga rispettato il piano di rateizzazione le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateizzazione.*
7. *Il contribuente si impegna a dare pronta comunicazione all'ufficio Tributi dell'avvenuto pagamento di ciascuna rata fornendo copia del versamento effettuato.*
8. *La rateizzazione non è **mai consentita** quando il richiedente risulta moroso (non abbia rispettato il piano di rateizzazione nei termini e negli importi) relativamente a precedenti rateizzazioni relative ad ingiunzioni fiscali.*
9. *In caso di rigetto della richiesta di rateizzazione il pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione fiscale dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione fiscale o, se la data di ricezione del provvedimento di diniego è successiva a tale termine, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego, sempre secondo le modalità indicate nell'ingiunzione fiscale.*

Articolo 32 quinquies–Interessi

1. *Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, con maturazione giorno per giorno.*
2. *Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta (in modo che l'importo delle rate sia costante).*
3. *La data di decorrenza degli interessi è quella relativa alla prima rata successiva ai 30 giorni dalla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale al contribuente.*

Articolo 32 sexies–Contenuto della domanda di rateizzazione

1. *Il debitore presenta domanda di rateizzazione utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, indicando eventuali allegati a supporto della richiesta stessa.*
2. *Nel caso in cui il debitore **non** sia una persona fisica o una ditta individuale, la domanda di rateizzazione viene presentata dal rappresentante legale.*

Articolo 32 septies–Termini e modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

1. *La domanda di rateizzazione, motivata, deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente **entro** il termine di **30 giorni** dalla ricezione dell'atto di ingiunzione fiscale di cui si chiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. Per la prima applicazione della presente regolamentazione relativamente alle ingiunzioni di pagamento ricevute dai contribuenti nel mese di Gennaio 2017, la domanda può essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'approvazione della presente regolamentazione.*

2. *La domanda può essere presentata dal richiedente direttamente oppure trasmessa per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di spedizione tramite posta o PEC le domande devono essere spedite entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.*

Articolo 32 octies–Provvedimento di concessione o diniego

1. *Entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della domanda o della documentazione richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.*
2. *Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e, nel caso di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.*

Articolo 32 nonies–Garanzia Fideiussoria

1. *Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, di ammontare complessivo **pari o superiore a 6.000,00 Euro**, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per un importo pari alla somma dovuta. La fideiussione deve avere validità dalla data in cui è stata concessa la rateizzazione e per l'intero periodo della stessa, aumentato di un anno.*
2. *Il rilascio e la trasmissione al Comune della polizza fideiussoria deve avvenire entro il termine di **15 giorni** dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento. Trascorso inutilmente tale termine, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32-septies del presente regolamento, il contribuente dovrà riproporre l'istanza di rateizzazione.*
3. *La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.*

Articolo 32 decies–Controlli

1. *Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.*

3) di dare atto che quanto approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2017 e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione di ingiunzioni fiscali pervenute da tale data;

4) di dare atto che gli articoli oggetto della regolamentazione di cui alla presente deliberazione si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia.

5) di dare atto che la disciplina potrà essere rivista alla luce di nuovi orientamenti giurisprudenziali e nuovi dettami legislativi, nonché nel caso in cui dovessero emergere situazioni che presentino la necessità di revisione anche parziale della stessa;

6) di dare atto che per quanto non previsto dal regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia;

7) di inviare copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e unanime votazione dichiara la presente **immediatamente esecutiva**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Andrea Pisu Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.Gianni Sandro Masala

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 20/01/2017 ed è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare.

Palmas Arborea, lì 20.01.2017

Il Segretario Comunale

f.to Dott.Gianni Sandro Masala

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale

(Dott. Gianni Sandro Masala)

Palmas Arborea, lì 20/01/2017